

# SCHEMA DI CONTRATTO

*GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA (EX ART. 30 D.LGS.267/2000), DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, RECUPERO/SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI NONCHÉ SPAZZAMENTO E DI ULTERIORI SERVIZI ACCESSORI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE SECONDO IL PIANO D'AZIONE PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DELLA P.A. E DEL DECRETO DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA DEL 23 GIUGNO 2022 NR. 255 CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM) (CIG, CUP)*

*SCHEMA CONFORME ALLA DELIBERAZIONE 3 AGOSTO 2023 385/2023/R/RIF – - ARERA -*

GG/MM/2024

## Sommario

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI .....	5
Articolo 1 .....	5
Articolo 2 .....	6
Articolo 3 .....	7
Articolo 4 .....	8
Articolo 5 .....	10
Titolo II CORRISPETTIVO DEL GESTORE ED EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO .....	12
Articolo 6 .....	12
Articolo 7 .....	13
Articolo 8 .....	13
Articolo 9 .....	14
Articolo 10 .....	15
Articolo 11 .....	16
Articolo 12 .....	17
Titolo III QUALITA' E TRASPARENZA DEL SERVIZIO.....	17
Articolo 13 .....	17
Titolo IV ULTERIORI OBBLIGHI TRA LE PARTI .....	18
<i>Articolo 14</i> .....	18
Articolo 15 .....	19
Titolo V DISCIPLINA DEI CONTROLLI .....	20
Articolo 16 .....	20
Articolo 17 .....	21
Articolo 18 .....	21
Articolo 19 .....	22

Titolo VI PENALI E SANZIONI .....	23
Articolo 20 .....	23
Articolo 21 .....	24
Articolo 22 .....	24
Titolo VII CESSAZIONE E SUBENTRO .....	24
Articolo 23 .....	24
Articolo 24 .....	26
Titolo VIII DISPOSIZIONI FINALI.....	26
Articolo 25 .....	26
Articolo 26 .....	27
Articolo 27 .....	27
Articolo 28 Spese contrattuali.....	28
Articolo 29 Controversie.....	28
Articolo 30 Nullità parziale .....	29
Articolo 31 .....	29
Articolo 32 Rinvio.....	30
Articolo 33 .....	30

L'anno duemilaventiquattro , il giorno gggg del mese di ggggg, nella sede del comune di Morrone del Sannio in C.so Municipio, 69 – 86040 Codice fiscale / P. IVA:C.F. 81000790709 - P.IVA 00066280702 in qualità di comune capofila *dei comuni di Casacalenda, Montorio nei Frentani, Morrone del Sannio, Ripabottoni, e Provvidenti* (di seguito denominato ENTE) aventi i requisiti di legge, avanti a me **Dott. NOME E COGNOME**, Segretario dell'Ente in epigrafe, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblico-amministrativa, , senza l'assistenza dei testi cui le parti d'accordo tra loro e con il mio consenso rinunciano, , sono comparsi e si sono costituiti i signori: -----

- **Dr. NOME E COGNOME**, in qualità di \_\_\_\_\_, alla stipula ed alla sottoscrizione dei contratti in virtù del disposto art. 107, comma 3° del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000, d'ora in poi nominato come "ENTE"; -----

- **Sig NOME E COGNOME** nato a \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) il GG/MM/AAAA ( \_\_\_\_\_ ), in qualità di della Società \_\_\_\_\_, con Cod. Fiscale, avente sede legale in () alla Via \_\_\_\_\_ d'ora in poi nominato come "GESTORE"

I predetti componenti, della cui identità personale io Segretario rogante sono personalmente certo, rinunciano espressamente e spontaneamente, con il mio consenso, all'assistenza di testimoni.

#### PREMESSO CHE

1. con **Determinazione** del \_\_\_ n. \_\_\_ del \_\_\_ sono stati approvati gli atti relativi al Disciplinare di gara, al Capitolato Speciale d'Appalto, al Disciplinare Tecnico e relativi allegati;
2. con **Determinazione** del \_\_\_ n. \_\_\_ del \_\_\_ si è determinato di indire una procedura aperta ad evidenza pubblica, per la scelta del soggetto cui affidare l'appalto di gestione dei servizi di igiene urbana, ai sensi dell'art. 71 D.Lgs. n.36/2023;
3. con **Determinazione** del \_\_\_ n. \_\_\_ del \_\_\_ la predetta gara è stata definitivamente aggiudicata al Gestore \_\_\_\_\_;
4. sono state eseguite le verifiche di Legge sui requisiti dell'Aggiudicatario;
5. l'Aggiudicatario ha prodotto la garanzia definitiva nei modi e nelle forme prescritte dal D. Lgs. n.36/2023;

## TUTTO CIÒ PREMESSO

le Parti convengono e stipulano quanto segue:

### Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

#### Articolo 1

##### *Definizioni*

1.1 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, si applicano le definizioni tratte dalla normativa e dalla regolazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (*di seguito Autorità*) *ratione temporis* vigente e le seguenti definizioni:

- **Capitolato Speciale d'Appalto** (*di seguito Capitolato*) è il documento allegato al contratto di servizio che definisce i contenuti del rapporto contrattuale tra il Gestore e l'Ente;
- **Decreto legislativo 201/22** è il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, recante: "*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*";
- **Disciplinare tecnico** è il documento allegato al Capitolato Speciale d'Appalto che contiene le specifiche operative, le prescrizioni tecniche per l'erogazione del servizio affidato;
- **Parti** sono i comuni di *Casacalenda, Montorio nei Frentani, Morrone del Sannio, Ripabottoni, e Provvidenti in forma associata (ex art. 30 D.Lgs.267/2000), con comune capofila il comune di Morrone nel Sannio (di seguito Ente)* e il Gestore del servizio (*di seguito Gestore*) che sottoscrivono il presente contratto;
- **Schema regolatorio della qualità** è lo schema individuato dall'Ente territorialmente competente ai sensi dell'articolo 3 del

## TQRIF

- **Servizio affidato** è il servizio integrato di gestione, ovvero le singole attività che lo compongono, affidati al Gestore ai sensi della normativa *pro tempore* vigente;
- **TQRIF** è il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, approvato con deliberazione 15/2022/R/RIF.

## Articolo 2

### *Oggetto e finalità*

1. Con il presente contratto le Parti si impegnano, per la durata dell'affidamento, a svolgere le attività necessarie ad assicurare l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, nonché l'equilibrio economico-finanziario della gestione secondo criteri di efficienza, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente.
2. Per il raggiungimento della finalità di cui al precedente comma, l'Ente si impegna a ottemperare agli obblighi previsti dal presente contratto, tra cui:
  - a) adottare procedure partecipate che, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, permettano di identificare in modo trasparente le priorità di intervento e gli obiettivi di qualità, verificandone la sostenibilità economico-finanziaria e tecnica;
  - b) approvare gli atti di propria competenza sulla base di istruttorie appropriate, per mantenere il necessario grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza del contratto;

- c) adottare le misure necessarie a favorire il superamento dell'eventuale situazione di disequilibrio economico-finanziario.
3. Per il raggiungimento della finalità di cui al comma 1, il Gestore si impegna a ottemperare agli obblighi previsti dal presente contratto, tra cui:
- a) garantire la gestione del Servizio affidato, a fronte del quale percepisce il corrispettivo di cui al successivo Articolo 6, in condizioni di efficienza, efficacia ed economicità, promuovendo il miglioramento delle prestazioni erogate, secondo le priorità stabilite dall'Ente territorialmente competente in attuazione della normativa vigente;
  - b) realizzare gli obiettivi previsti dall'Ente e tutte le attività necessarie a garantire adeguati livelli di qualità agli utenti;
  - c) intervenire nell'ambito delle procedure partecipate di cui al comma 2 lettera a), del presente contratto, fornendo all'Ente tutte le informazioni e i dati necessari alle attività di validazione richieste dalla regolazione *pro tempore* vigente, anche ai fini dell'aggiornamento dei documenti di pianificazione;
  - d) adottare tutte le azioni necessarie a mantenere un adeguato grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza del contratto.

### **Articolo 3**

#### *Regime giuridico per la gestione del Servizio affidato*

1. Il Gestore provvede all'esercizio del Servizio affidato secondo il modello di affidamento mediante procedura ad evidenza pubblica in adempimento alle deliberazioni dell'Ente n. .... del .....

nelle quali sono riportati i motivi della scelta della forma di gestione e le valutazioni effettuate in conformità alla normativa pro tempore vigente. Il Gestore provvede all'esercizio del Servizio affidato secondo le modalità specificate caso per caso nei documenti di gara (Capitolato Speciale d'Appalto e Disciplinare Tecnico) e nell'Offerta Tecnica del Gestore, comprensiva dei chiarimenti e delle precisazioni fornite a compendio della relazione giustificativa economica, allegati come parte integrante al presente contratto.

## **Articolo 4**

### *Perimetro del Servizio affidato*

1. Il Servizio affidato al Gestore mediante il presente contratto è costituito dall'insieme delle seguenti attività:
  - a) raccolta e trasporto rifiuti urbani nella definizione di cui al D.Lgs n° 152/2006 e s.m.i. ed in particolare:
    - i. raccolta domiciliare della frazione urbana residua, della frazione organica, della carta e del cartone, del vetro, della plastica e dei metalli (lattine e banda stagnata), prodotti dalle utenze domestiche e non domestiche;
    - ii. raccolta in modo differenziato di rifiuti pericolosi ex RUP quali pile esaurite, medicinali scaduti, contenitori etichettati T e/o F, toner prodotti dalle utenze del territorio;
    - iii. raccolta domiciliare su chiamata di rifiuti ingombranti e di RAEE, prodotti da utenze domestiche e non domestiche;
    - iv. raccolta domiciliare su chiamata di scarti verdi prodotti da utenze domestiche nel solo periodo (Giugno-Settembre);

- v. trasporto dei rifiuti indicati ai precedenti punti presso centri autorizzati di riciclo e/o smaltimento finale e/o di stoccaggio/deposito preliminare, compreso oneri/ricavi di smaltimento finale e/o trattamento e/o recupero come descritti nel capitolato speciale di appalto;
- b) servizi di igiene urbana, quali raccolta rifiuti prodotti da manifestazioni ed altri servizi complementari compresi trasporti ad impianti autorizzati e ogni onere di smaltimento finale e/o trattamento e/o recupero come descritti nel capitolato speciale di appalto;
- c) attivazione di un registro, disponibile su apposita piattaforma informatica, al fine di registrare informazioni e dati concernenti le prestazioni soggette a livelli generali di qualità, nonché l'esecuzione delle prestazioni medesime, pervenute ed attivazione di ogni obbligo di cui alla Tabella 2 dell'Appendice I del TQRIF e rispetto degli standard di qualità contrattuale o tecnica secondo lo Schema Regolatorio I di cui all'art. 3 della Delibera ARERA n.15/2022 "Regolazione della Qualità del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani";
- d) campagna di comunicazione e sensibilizzazione.
- e) Fornitura di attrezzature

Sono esclusi da tale gestione i rifiuti speciali di cui al D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. originati dal circuito di produzione non domestica, i quali debbono essere smaltiti a totale carico del produttore/detentore.

2. L'esercizio del Servizio affidato si svolge nel territorio dell'Ente.
3. Con il presente contratto al Gestore non sono affidate altre

attività indicate nella Sezione “Attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti urbani”.

4. Non sono previste variazioni programmate del perimetro nel corso del periodo di affidamento.

## **Articolo 5**

### *Durata dell'affidamento*

1. Il presente contratto ha durata di 5 anni (sessanta mesi) e termina in data ..... Al termine del periodo il contratto si intenderà risolto di diritto e di fatto salvo una proroga (eccezionale) di mesi sei.
2. Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario e a tutela della continuità del servizio e della qualità delle prestazioni erogate, la durata dell'affidamento può essere estesa, entro il termine del periodo regolatorio *pro tempore* vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti, al verificarsi delle seguenti condizioni:
  - a) nuove e ingenti necessità di investimento, anche derivanti da un significativo incremento del numero di utenze servite, a seguito di processi di accorpamento gestionale, riorganizzazione e integrazione dei servizi, anche in ossequio a quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 2-bis, del Decreto-legge n. 138/2011;
  - b) mancata corresponsione del valore di subentro da parte del Gestore entrante, nel rispetto della regolazione *pro tempore* vigente, o in caso di oggettivi e insuperabili ritardi nelle procedure di affidamento per garantire la continuità dei servizi;
  - c) nel rispetto delle condizioni stabilite dalla legge, negli eventuali altri casi previsti dalle Parti.

3. Durante il periodo di validità del contratto di appalto, l'Ente si riserva la facoltà di ridurre o ampliare l'entità dei servizi appaltati, in coerenza con quanto previsto dall'art. 12 del Capitolato Speciale di Appalto
4. Qualora, dopo la scadenza del contratto, fosse necessario, il Gestore previa richiesta dell'Ente, sarà tenuta alla prosecuzione del servizio, in regime di temporanea "*prorogatio*" nel termine massimo di sei mesi, senza poter pretendere, in aggiunta al canone vigente al termine del contratto, indennizzo alcuno per l'uso, la manutenzione o la sostituzione dei mezzi strumentali in dotazione. Si applica quanto previsto all'art. 120 comma 10) del D. Lgs. n.36/2023.
5. Ai sensi dell'art. 204 del D.lgs. 152/2006, qualora sia istituito e organizzato il servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'Autorità d'Ambito (art. 201 del D.lgs. 152/2006), il contratto può essere sciolto anticipatamente, senza alcuna richiesta di risarcimento, riconoscimento di spese o danno o qualunque tipo di pretesa a favore del Gestore, cioè senza alcun onere o spesa a carico dell'Ente. È fatta salva la corresponsione del canone maturato per l'esecuzione dei servizi fino alla data di scioglimento anticipato del contratto. È fatta salva, inoltre, la corresponsione del prezzo residuo, alla data di scioglimento anticipato del contratto, delle attrezzature (contenitori, cassonetti, sacchi, mastelli, pattumiere od altri investimenti) che rimangono in proprietà all'Ente. Il prezzo residuo dei predetti investimenti è dato dalle quote di ammortamento non comprese nei canoni d'appalto sino a allora dallo stesso percepiti.

## **Titolo II CORRISPETTIVO DEL GESTORE ED EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO**

### **Articolo 6**

#### *Corrispettivo contrattuale*

1. Il corrispettivo relativo al servizio integrato di gestione dei rifiuti ovvero delle singole attività che lo compongono è determinato secondo il metodo tariffario pro tempore vigente.
2. L'importo per l'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, derivante dall'offerta economica, è pari a Euro \_\_\_\_\_(oltre IVA) per il periodo di durata contrattuale.
3. L'importo complessivo s'intende remunerativo per le prestazioni previste nel Capitolato Speciale di Appalto, disciplinare Tecnico e relativi allegati, compresa ogni eventuale miglioria prevista dal Gestore in sede di Offerta Tecnica, da eseguirsi secondo le modalità precisate nei Documenti di Gara e nell'offerta tecnica del Gestore, con l'esplicita ammissione che il Gestore abbia eseguito gli opportuni calcoli estimativi ed i necessari sopralluoghi autonomi, ivi incluse tutte le spese dirette ed indirette per il personale, inclusi i contributi e gli accantonamenti. Il corrispettivo comprende, inoltre, gli oneri di ammortamento e gli interessi sul capitale per i materiali e le attrezzature, le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i beni mobili ed immobili e quant'altro necessario per l'espletamento dei servizi, le spese generali, gli accessori, le tasse, l'utile dell'impresa, le assicurazioni e qualsiasi altra imposta presente e futura, che la legge impone a carico del Gestore, così come tutti gli oneri di smaltimento e/o trattamento e qualsivoglia contributo e/o

ricavo come specificato nel Capitolato e relativi allegati.

4. Le Parti danno atto delle tempistiche e delle modalità di riconoscimento del corrispettivo spettante al Gestore secondo quanto indicato agli artt. 10 e 11 del Capitolato Speciale di Appalto.

## **Articolo 7**

### *Aggiornamento del corrispettivo contrattuale*

1. L'Ente garantisce per tutta la durata dell'affidamento la coerenza fra il corrispettivo spettante al Gestore e l'ammontare dei costi riconosciuti dal metodo tariffario *pro tempore* vigente, assicurandone l'adeguamento in sede di approvazione e aggiornamento della predisposizione tariffaria ai sensi della regolazione vigente.

2. Nel rispetto della normativa vigente eventuali revisioni del corrispettivo in corso di affidamento possono essere effettuate su iniziativa delle Parti secondo le modalità di cui ai successivi articoli 26 comma 1 e comma 2.

3. Il corrispettivo annuale di cui al precedente art. 6 comma 2 rimarrà fisso ed invariabile per il primo anno (12 mesi) dalla stipula del presente contratto e sarà aggiornato annualmente secondo quanto indicato all'art 13 del Capitolato Speciale di Appalto.

## **Articolo 8**

### *Piano Economico Finanziario di Affidamento e Piano Economico dei servizi a regime*

1. Il Piano Economico Finanziario di Affidamento, redatto dal Gestore, allegato al presente contratto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale riporta, con cadenza annuale e per l'intero periodo di durata

dell'affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa.

2. Il *Piano Economico Finanziario di Affidamento* si compone del piano tariffario, del conto economico, del rendiconto finanziario e dello stato patrimoniale e deve comprendere almeno i seguenti elementi:

- a. il programma degli interventi e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del Servizio affidato, anche in coerenza con gli obiettivi di sviluppo infrastrutturale individuati dalle programmazioni di competenza regionale e nazionale;
- b. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio integrato di gestione, ovvero delle singole attività che lo compongono, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- c. le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio integrato di gestione ovvero delle singole attività che lo compongono.

3. Il *Piano Economico Finanziario di Affidamento* di cui all'articolo 8 comma 1 deve consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati e agli obiettivi fissati.

## **Articolo 9**

### *Aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento*

1. Le Parti, con procedura partecipata, aggiornano il *Piano*

*Economico Finanziario di Affidamento* di cui all'Articolo 8, nel rispetto dei criteri e dei termini stabiliti dall'Autorità e per tutta la durata residua dell'affidamento.

2. Ai fini dell'aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento:

- a) il Gestore elabora lo schema di aggiornamento del *Piano Economico Finanziario di Affidamento* secondo il metodo tariffario *pro tempore* vigente e lo trasmette all'Ente;
  - b) l'Ente, fermo restando i necessari profili di terzietà rispetto al Gestore, valida le informazioni e i dati forniti da quest'ultimo - verificandone la completezza, la coerenza e la congruità - e li integra o li modifica secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;
  - c) l'Ente adotta il *Piano Economico Finanziario di Affidamento* aggiornato, assicurando la coerenza tra i documenti che lo compongono.
1. L'Ente assicura, altresì, che l'aggiornamento del *Piano Economico Finanziario di Affidamento* effettuato ai sensi del precedente comma 2 consenta di perseguire l'obiettivo di mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario per tutta la durata residua dell'affidamento, secondo criteri di efficienza anche in relazione agli investimenti programmati e agli obiettivi fissati.

## **Articolo 10**

### *Istanza di riequilibrio economico-finanziario*

1. Qualora durante il periodo regolatorio si verificano circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa e non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria tali da pregiudicare

l'equilibrio economico-finanziario, il Gestore presenta all'Ente istanza di riequilibrio.

2. L'istanza deve contenere l'esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell'equilibrio economico-finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, la proposta delle misure di riequilibrio da adottare secondo quanto previsto al successivo Articolo 11, nonché l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della predisposizione tariffaria.

3. È obbligo del Gestore comunicare altresì, nell'istanza e in forma dettagliata, tutte le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento.

## **Articolo 11**

### *Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario*

1. Le eventuali misure di riequilibrio, una volta esperite le azioni previste dalla regolazione tariffaria *pro tempore* vigente per il superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie, comprendono, di norma:
  - a. la revisione degli obiettivi assegnati al Gestore (ove non connessi a specifiche componenti di costo di natura incentivante), comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda degli utenti;
  - b. la modifica del perimetro o l'estensione della durata dell'affidamento (ovvero altre modifiche delle clausole contrattuali, in generale), ove ne ricorrano i

presupposti previsti dalla normativa vigente e dal presente contratto.

2. Laddove nessuna delle misure di cui al comma precedente sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, possono essere identificate dalle Parti eventuali ulteriori misure di riequilibrio.

## **Articolo 12**

### *Procedimento per la determinazione e l'approvazione delle misure di riequilibrio*

1. L'Ente decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni dalla sua ricezione e trasmette all'Autorità la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio.

2. L'Autorità verifica la coerenza regolatoria delle misure di riequilibrio determinate dall'Ente nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, l'Autorità può disporre misure cautelari.

## **Titolo III QUALITA' E TRASPARENZA DEL SERVIZIO**

### **Articolo 13**

#### *Obblighi in materia di qualità, trasparenza e sostenibilità*

1. Al presente contratto è allegata la Carta della qualità del Gestore relativa al Servizio affidato redatta in conformità alla regolazione *pro tempore* vigente.
2. Le Parti danno atto di eventuali variazioni programmate relative all'introduzione di standard e livelli qualitativi migliorativi (o ulteriori) che saranno adottate nel corso del

periodo di affidamento.

3. I servizi oggetto di appalto rispettano i Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto del Ministero della Transizione Ecologica (MITE) del 23 giugno 2022 “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, della pulizia e spazzamento e altri servizi di igiene urbana, della fornitura di contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani, della fornitura di veicoli, macchine mobili non stradali e attrezzature per la raccolta e il trasporto di rifiuti e per lo spazzamento stradale” (G.U. n. 182 del 5 agosto 2022).

4. I servizi oggetto di appalto rispettano i Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto del Ministero della Transizione Ecologica (MITE) del 23 giugno 2022 “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, della pulizia e spazzamento e altri servizi di igiene urbana, della fornitura di contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani, della fornitura di veicoli, macchine mobili non stradali e attrezzature per la raccolta e il trasporto di rifiuti e per lo spazzamento stradale” (G.U. n. 182 del 5 agosto 2022).

## **Titolo IV ULTERIORI OBBLIGHI TRA LE PARTI**

### ***Articolo 14***

#### *Ulteriori obblighi dell’Ente territorialmente competente*

L’Ente è obbligato a:

- a) garantire gli adempimenti di propria competenza previsti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili al servizio di gestione dei rifiuti urbani adottando, nei termini previsti, gli atti necessari;
- b) adempiere alle obbligazioni nascenti dal contratto al fine di

garantire le condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per la erogazione e la qualità del servizio.

## Articolo 15

### *Ulteriori obblighi del Gestore*

1. Il Gestore è obbligato a:
  - a) conseguire gli obiettivi relativi al Servizio affidato individuati dall'Ente;
  - b) raggiungere i livelli di qualità, efficienza e affidabilità del Servizio affidato da assicurare all'utenza, previsti dalla regolazione dell'Autorità e assunti dal presente contratto;
  - c) provvedere alla realizzazione degli interventi indicati nel *Piano Economico Finanziario di Affidamento*, e nel *Piano Economico a regime* nell'aggiornamento dello stesso, per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo infrastrutturale in relazione all'intero periodo di affidamento;
  - d) trasmettere all'Ente le informazioni tecniche, gestionali, economiche e patrimoniali riguardanti tutti gli aspetti del Servizio affidato, sulla base della pertinente normativa e dei provvedimenti dell'Autorità;
  - e) prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l'Ente ha facoltà di disporre durante il periodo di affidamento;
  - f) dare tempestiva comunicazione all'Ente del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere interruzioni dell'erogazione del servizio, nonché assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle criticità in parola, in conformità con le prescrizioni del medesimo Ente;
  - g) restituire all'Ente e ad ogni altro soggetto indicato dall'Ente stesso, alla scadenza dell'affidamento, tutti i beni strumentali al

servizio avuti in uso in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione;

- h) prestare le garanzie finanziarie e assicurative previste dal presente contratto;
  - i) pagare le penali e dare esecuzione alle sanzioni;
  - j) attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione previste dalla normativa vigente;
  - k) proseguire nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, secondo quanto previsto dalla regolazione dell'Autorità e dal presente contratto;
  - l) rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa vigente, dalla regolazione dell'Autorità e dal presente contratto.
2. Le Parti indicano le modalità di risoluzione delle controversie con gli utenti applicate secondo la normativa vigente.

## **Titolo V DISCIPLINA DEI CONTROLLI**

### **Articolo 16**

#### *Obblighi del Gestore*

1. Il Gestore predisporre con cadenza annuale una relazione contenente dati e informazioni concernenti l'assolvimento degli obblighi contenuti nel presente contratto di servizio.
2. Il Gestore si impegna a consentire, in ogni momento, l'accesso ai luoghi, opere ed impianti, o alla documentazione in proprio possesso attinenti i servizi oggetto del presente contratto, ai fini dello svolgimento dei controlli di cui all'Articolo 17.
3. Il Gestore dovrà inoltre assicurare la verificabilità delle informazioni e dei dati registrati e conservare in modo aggiornato ed accessibile la documentazione necessaria per un periodo non inferiore a dieci anni successivi a quello della registrazione.

4. Il Gestore provvede annualmente a redigere e aggiornare l'inventario dei beni strumentali relativi allo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, distinto almeno nelle seguenti sezioni:
  - beni strumentali di sua proprietà con la specificazione di quelli acquisiti dal gestore uscente;
  - beni strumentali di terzi.

## **Articolo 17**

### *Programma di controlli*

1. L'Ente territorialmente competente predispone annualmente, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 28 del Decreto Legislativo 201/22, il programma di controlli finalizzato alla verifica del corretto svolgimento delle prestazioni affidate, tenendo conto della tipologia di attività, dell'estensione territoriale di riferimento e dell'utenza a cui i servizi sono destinati.
2. Il programma di controlli individua l'oggetto e le modalità di svolgimento dei controlli. Rientra nell'ambito dei controlli anche la verifica dei dati registrati e comunicati dal Gestore all'Autorità e all'Ente anche nell'ambito dell'attuazione della regolazione pro tempore vigente.
3. Nell'ambito dei controlli l'Ente verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per lo svolgimento del servizio.
4. Il programma di controlli individua l'eventuale soggetto terzo incaricato di svolgere le attività di controllo per conto dell'Ente.

## **Articolo 18**

### *Modalità di esecuzione delle attività di controllo*

1. L'Ente effettua le attività di controllo sulla corretta esecuzione e

il rispetto del presente contratto da parte del Gestore in coerenza con il programma di cui all'Articolo 17.

## Articolo 19

L'importo offerto dalla SOCIETA' per l'esecuzione dei servizi, ai sensi del precedente Art. 4, ammonta a €. XXXXXX (oltre IVA) per il periodo di durata contrattuale di sessanta mensilità; Il comune capofila, ovvero i singoli comuni, si riserva la facoltà di ridurre o ampliare l'entità dei servizi appaltati, inerenti l'oggetto del contratto. Il canone mensile verrà corrisposto dai singoli Comuni facente parte della convenzione, con pagamento a 30 giorni dalla fine del mese di ricevimento delle fatture che dovranno essere vistate, preliminarmente al pagamento, dal Direttore dell'Esecuzione ovvero dal RUP del singolo comune (obbligatoriamente nominato) al fine di attestare la regolare esecuzione del servizio e la sua regolarità, come dal seguente prospetto per ogni mese. La ditta aggiudicataria fatturerà ad ogni singolo comune la rispettiva quota (evidenziata nel quadro economico) decurtata del ribasso offerto, e la rispettiva liquidazione avverrà solo a seguito del visto di regolare esecuzione da parte del Responsabile del Servizio del singolo comune .

19.1) Casacalenda €. xxxxx/mese oltre IVA (Tot. €. xxxxxxxx + IVA);

19.2) Montorio nei F. €. xxxxx/mese oltre IVA (Tot. €. xxxxxxxxx + IVA);

19.3) Morrone del S. €. xxxxxxxxx /mese oltre IVA (Tot. €. xxxxxxxxx + IVA);

19.4) Provvidenti €. xxxxxxxxx /mese oltre IVA (Tot. €. xxxxxxxxx + IVA);

19.5) Ripabottoni €. xxxxxxxxx /mese oltre IVA (Tot. €. xxxxxxxxx + IVA).

Nel caso di pagamenti che risultassero non corrisposti nei termini previsti dal presente contratto, verranno applicati gli interessi al tasso legale tempo per tempo vigente. Gli importi relativi ad eventuali

conguagli, che si rendessero necessari in applicazione del contratto, saranno trattenuti o aggiunti alle rate mensili successive alla redazione del verbale di accordo fra i Comuni della convenzione. In caso di crediti maturati dai Comuni, dovuti o generati da errori di fatturazione e contestazioni, viene sospeso il pagamento fino a presentazione di nota d'accredito, da emettersi entro 15 giorni dalla data di richiesta formulata dal comune capofila. Sono compresi nell'importo di contratto tutti gli oneri per il pagamento di tasse, imposte, canoni, censi, livelli che gravino o possano gravare in futuro sul servizio. -----  
-----

## **Titolo VI PENALI E SANZIONI**

### **Articolo 20**

#### *Penali*

1. In caso di inosservanza delle disposizioni previste nel presente contratto, ovvero di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali o di comportamento suscettibile di pregiudicare la continuità e la qualità dei servizi erogati ed il raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente contratto, il Gestore provvede a rimuovere le cause di inadempimento nel più breve tempo possibile.
2. Alle inadempienze del Gestore di cui al comma 1 potranno essere applicate le penali di cui all'art. 17 del Capitolato Speciale di Appalto.
3. In caso di mancato raggiungimento da parte del Gestore degli obblighi e standard di qualità previsti dal presente contratto, ivi compresi gli obblighi e *standard* aggiuntivi rispetto alla regolazione *pro tempore* vigente, si applicano al Gestore

medesimo, previa verifica in ordine alle cause e alle correlate responsabilità, specifiche penali, i cui valori massimi e minimi sono raccordati con quelli previsti dalla regolazione *pro tempore* vigente per violazione degli standard corrispondenti.

4. L'Ente comunica all'Autorità le penali applicate al Gestore ai sensi del precedente comma 3, per le successive determinazioni di competenza.

## **Articolo 21**

### *Sanzioni*

1. L'Ente è tenuto a segnalare all'Autorità, dandone comunicazione al Gestore, i casi di violazione delle disposizioni recate dalla regolazione settoriale per i seguiti sanzionatori di competenza.

## **Articolo 22**

### *Condizioni di risoluzione e recesso*

1. Fatte salve le condizioni di risoluzione previste dalla normativa vigente, valgono le condizioni di risoluzione contrattuale di cui all'art. 19 del Capitolato Speciale di Appalto.

## **Titolo VII CESSAZIONE E SUBENTRO**

## **Articolo 23**

### *Procedura di subentro e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente*

1. L'Ente è tenuto ad avviare la procedura di individuazione del nuovo Gestore almeno dodici mesi prima della scadenza naturale del contratto e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione.
2. Il Gestore è tenuto a mettere a disposizione tempestivamente i dati e le informazioni prodromiche alle successive procedure di affidamento ai sensi della normativa vigente.

3. Ai fini di cui al comma precedente, anche sulla base dell'inventario dei beni strumentali predisposto dal Gestore, l'Ente verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio e quelli da trasferire al Gestore entrante.
4. L'Ente, dispone l'affidamento al Gestore entrante entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente, comunicando all'Autorità le informazioni relative all'avvenuta cessazione e al nuovo affidatario.
5. L'Ente individua, con propria deliberazione, il valore di subentro in base ai criteri stabiliti dalla regolazione *pro tempore* vigente, prevedendone l'obbligo di corresponsione da parte del Gestore entrante entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento. A tal fine, il Gestore uscente trasmette all'Ente le informazioni e i dati necessari entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento; l'Ente delibera entro i successivi sessanta giorni e trasmette all'Autorità la propria determinazione per la sua verifica di coerenza regolatoria nell'ambito dei procedimenti di competenza.
6. A seguito del pagamento del valore di subentro, il Gestore uscente cede al Gestore subentrante tutti i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata d'intesa con l'Ente sulla base dei documenti contabili. In alternativa al pagamento, in tutto o in parte, del valore di subentro, il Gestore entrante può subentrare nelle obbligazioni del gestore uscente alle condizioni e nei limiti previsti dalle norme vigenti, con riferimento anche al disposto dell'art. 1406 del codice civile.
7. Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore, il personale che, precedentemente all'affidamento del servizio, risulti alle dipendenze del Gestore uscente, ove ne ricorrano i presupposti e tenendo conto anche della disciplina del rapporto di lavoro

applicabile in base al modello organizzativo prescelto nonché a seguito di valutazioni di sostenibilità ed efficienza rimesse all'Ente, può essere soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo Gestore del Servizio affidato.

8. In caso di mancato pagamento del valore di subentro, come determinato dall'Ente, nel termine indicato, il Gestore uscente prosegue nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, limitatamente alle attività ordinarie, fatti salvi gli investimenti improcrastinabili individuati dall'Ente unitamente agli strumenti per il recupero dei correlati costi; ove perduri il mancato pagamento del valore di subentro, sono immediatamente escusse le garanzie prestate dal Gestore entrante al momento della sottoscrizione del contratto, e trova applicazione il successivo Articolo 24.

## **Articolo 24**

### *Trattamento del personale*

1. Il Gestore entrante garantisce l'applicazione al personale, non dipendente da amministrazioni pubbliche, del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore dell'igiene ambientale, stipulato dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative, in conformità a quanto previsto all'art. 25 del Capitolato e dalla normativa in materia attualmente vigente.

## **Titolo VIII DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 25**

#### *Garanzie*

1. In materia di garanzie, si applica la normativa *pro tempore* vigente, unitamente alle disposizioni del presente contratto ed a quanto previsto dall'art. 9 del Capitolato Speciale di Appalto.

2. A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto, al momento della sottoscrizione si dà atto che il Gestore ha costituito, nelle forme e modalità previste dal D.Lgs. 36/2023, il deposito cauzionale mediante \_\_\_\_\_ n. \_\_ in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_ dell'importo \_\_\_\_\_ di euro\_\_\_\_\_.
3. Il Gestore si impegna a dare comunicazione all'Ente del rinnovo di detta fideiussione ovvero a consegnare la fideiussione sostitutiva entro e non oltre due mesi precedenti la relativa data di scadenza.
4. Il Gestore ha l'obbligo di reintegrare l'ammontare garantito dalla garanzia fideiussoria in caso di escussione totale o parziale da parte dell'Ente entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione scritta dell'Ente medesimo, pena la risoluzione del contratto dopo tre mesi di messa in mora senza esito.
5. La prestazione della garanzia non limita l'obbligo del Gestore di provvedere all'intero risarcimento dei danni causati, in base alle norme di legge.

## **Articolo 26**

### *Assicurazioni*

1. Il Gestore è tenuto a sottoscrivere le polizze assicurative previste all'articolo 23 del Capitolato Speciale di Appalto, con i massimali ivi indicati.

## **Articolo 27**

### *Modalità di aggiornamento e modifica del contratto*

1. Il presente contratto è automaticamente modificato al verificarsi delle seguenti condizioni che modificano e/o integrano le modalità di esecuzione del Servizio affidato e/o degli obblighi che gravano su una o entrambe le Parti, in particolare al sopravvenire di:
  - a) disposizioni legislative nazionali e/o regionali e regolamentari;

- b) provvedimenti di regolazione dell'Autorità;
  - c) provvedimenti di pianificazione e di programmazione, comunque denominati, approvati dagli enti competenti ai sensi di legge;
  - d) modifiche programmate indicate nel presente contratto.
2. Ferma restando la preventiva verifica delle condizioni di ammissibilità delle modifiche in corso di esecuzione del contratto previste dalle norme di legge e dai provvedimenti regolatori ratione temporis vigenti, è ammessa la modifica su impulso delle Parti del Servizio affidato o di una sola di esse, secondo le condizioni indicate all'art. 12 del Capitolato Speciale di Appalto e quanto previsto nel presente contratto.

### **Articolo 28 Spese contrattuali**

1. Tutte le spese per l'organizzazione dei servizi sono a carico del Gestore. Sono altresì a suo carico le spese, imposte e tasse inerenti alla stipula del contratto; l'IVA per quanto dovuta è a carico dell'Ente.
2. Qualora nel corso del contratto venissero emanate leggi, regolamenti o comunque disposizioni aventi riflessi, sia diretti che indiretti, sul regime fiscale del contratto, le parti stabiliranno di comune accordo le conseguenti variazioni anche economiche.
3. Il Gestore è tenuto a versare un contributo una tantum per le spese di pubblicazione e per le varie fasi di espletamento della procedura di gara, da versarsi entro due mesi dalla stipula del presente contratto secondo le modalità e l'importo comunicati dall'Ente.

### **Articolo 29 Controversie**

1. Per la definizione di eventuali controversie relative all'esecuzione o all'interpretazione del Contratto il Foro competente è quello di LARINO.

2. È comunque facoltà delle parti ricorrere agli istituti previsti dal Libro V - Titolo II “I Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale” – del D.Lgs. 36/2023 ed in particolare dagli artt. 210, 211, 212.
3. Ove le parti decidano di non esercitare la facoltà prevista dal comma precedente, ovvero, pur esercitandola, la controversia non venga comunque composta e risolta, la stessa sarà rimessa all’Autorità Giudiziaria competente.

È esclusa la procedura arbitrale.

### **Articolo 30 Nullità parziale**

1. L’invalidità ovvero l’inapplicabilità ovvero la nullità di una o più clausole della presente Contratto non inficerà la validità o l’applicabilità delle altre clausole le quali dovranno essere considerate efficaci.
2. In tali ipotesi, le Parti si impegnano a provvedere all’immediata sostituzione delle clausole, invalide, inefficaci o inapplicabili con altrettante previsioni che rispettino per quanto possibile, la volontà delle Parti così come recepita nelle clausole ritenute invalide, inefficaci o nulle.

### **Articolo 31**

#### *Tutela dei dati personali e obblighi di riservatezza*

1. Le Parti si impegnano al rispetto, ove applicabile, della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali e delle relative misure di sicurezza.
2. Le Parti si impegnano, altresì, in applicazione e nei termini di cui al combinato disposto di cui agli artt. 7 e 13 del D.Lgs. n. 196/2003 ed

ai sensi del Reg. UE 2016/679, ad osservare e rispettare la riservatezza su tutti i dati e le informazioni di cui vengano a conoscenza nello svolgimento dell'attività dipendente dal presente Contratto. L'obbligo di riservatezza si intende esteso anche al periodo successivo alla cessazione di efficacia del Contratto, comunque, fino a quando i dati e le informazioni predette non siano divulgate da parte del legittimo titolare o diventino di pubblico dominio.

### **Articolo 32 Rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto o richiamato dal presente Contratto, si rimanda, oltre che al Capitolato e Al Disciplinare Tecnico e i relativi allegati, all'Offerta Tecnica presentata dal Gestore, alle disposizioni di legge, ai decreti ministeriali, alle circolari che regolano la materia, nonché al Regolamento dell'Ente inerente ai servizi oggetto del presente Contratto.

### **Articolo 33**

#### *Allegati*

1. Le Parti considerano i documenti allegati, di seguito elencati, quali parte integrante - formale e sostanziale - del presente contratto, che dovranno essere aggiornati secondo quanto previsto dal presente contratto:
  - a) Carta della qualità del servizio oggetto di affidamento;
  - b) Piano Economico Finanziario di Affidamento;
  - c) Elenco del personale trasferito al gestore entrante;
  - d) Elenco delle proposte migliorative ed integrative offerte dalla Impresa

aggiudicataria in sede di gara (fascicolo 2);

- e) Relazione Giustificativa Economica redatta dalla Impresa aggiudicataria;
- f) Quadro Economico
- g) Capitolato Speciale d'Appalto;
- h) Disciplinare tecnico;
- i) Elenco dei prezzi unitari, a cui deve essere applicato il ribasso offerto in sede di gara, firmati per accettazione dal Gestore.
- j) Offerta tecnica del Gestore (fascicoli 1, 3, 4, 5),
- k) Documento di Valutazione dei Rischi, in conformità al D.lgs. 81/2008 e s.m.i., redatto dal Gestore;
- l) Polizze assicurative.

2. Resta inteso che in caso di contrasto tra le previsioni del Contratto e/o del Capitolato ed allegati e/o dell'Offerta Tecnica, relative alle modalità (di tempo, luogo, ecc.) di esecuzione del servizio, al quantitativo ed alla qualità dei materiali (attrezzature varie) da utilizzare nell'espletamento dello stesso – dovranno sempre prevalere le prescrizioni più favorevoli all'Ente.

Letto, approvato e sottoscritto, in \_\_, li \_\_\_\_